

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta¹

672.201.1

del 6 dicembre 1967 (Stato 1° giugno 2009)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,

visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell'ordinanza del 22 agosto 1967² concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),³

ordina:

Art. 1 a 3⁴

Art. 4⁵

¹ Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.⁶ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi.⁷ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

⁴ Qualora le deduzioni menzionate all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell'ammontare massimo, gli ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.

RU 1967 1753

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999).

² RS 672.201

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999).

⁴ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001 (RU 2001 1065).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999). La presente modifica si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dic. 1980.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

Art. 5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Allegato

I.⁸ Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praeenumerando biennale

Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita

Reddito determinante ai fini dell'imposta federale diretta Fr.	Aliquota d'imposta determinante per l'ammontare massimo %
inferiore a 10 000	3*)
da 10 000 a 12 499	5
da 12 500 a 14 999	6
da 15 000 a 17 499	7
da 17 500 a 19 999	8
da 20 000 a 22 999	9
da 23 000 a 25 99.9	10
da 26 000 a 28 999	11
da 29 000 a 31 999	12
da 32 000 a 35 999	13
da 36 000 a 39 999	14
da 40 000 a 43 999	15
da 44 000 a 49 999	16
da 50 000 a 56 999	17
da 57 000 a 63 999	18
da 64 000 a 70 999	19
da 71 000 a 78 999	20
da 79 000 a 87 999	21
da 88 000 a 96 999	22
da 97 000 a 106 999	23
da 107 000 a 116 999	24
da 117 000 a 127 999	25
da 128 000 a 138 999	26
da 139 000 a 151 999	27
da 152 000 a 165 999	28
da 166 000 a 182 999	29
da 183 000 a 204 999	30
da 205 000 a 229 999	31
da 230 000 a 254 999	32
da 255 000 a 286 999	33
da 287 000 a 331 999	34
da 332 000 e più	35

*) Solo a carico dei Cantoni.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU **1988** 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU **1988** 604 n. II cpv. 1). Aggiornato dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065).

II.º Distinta degli Stati contraenti

(Stato il 1º aprile 2009; valevole per i redditi maturati nel 2008)¹⁰

Il computo globale d'imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente¹¹.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹²	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Albania</i> 12.11.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	10
	Interessi	5
<i>Argentina</i> 23.4.97	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10 [40]
	– altri	15 [40]
<i>Armenia</i> 12.6.06	Interessi	12 [3] [40]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	10
<i>Australia</i> 28.2.80	Interessi	10 [3]
	Canoni	5
	Dividendi	[19]
	Interessi	10
<i>Austria</i> 30.1.74	Diritti di licenza	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	0
	– altri	15
	Interessi	
	– di mutui convertibili e d'obbligazioni a premio	0
	– ipotecari	0
	– altri	0
	Diritti di licenza	0

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AFC del 29 apr. 2009, in vigore dal 1º giu. 2009 (RU **2009** 1843).

¹⁰ Per i redditi maturati nel 2007, vedi RU **2008** 2121.

¹¹ Questa distinta presenta gli sgravi d'imposta sulla base delle convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l'art. 15 dell'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Svizzera e la CE sulla fiscalità del risparmio (RS **0.641.926.81**) prevede una tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall'imposta alla fonte sulla base dell'art. 15 dell'Acc. in questione non può fare valere il computo globale d'imposta.

¹² Le note si trovano alla fine della distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Azerbaijan</i> 23.2.06	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 10 10 [34][50] 10 [4]
<i>Belgio</i> 28.8.78	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	10 15 10 [3]
<i>Bielorussia</i> 26.4.99	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni – per brevetti e know-how – per leasing – altri	5 15 8 [3] [34] 3 5 10
<i>Bulgaria</i> 28.10.91	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 5 10 [3]
<i>Canada</i> 5.5.97	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Diritti di licenza	5 15 10 [3] 10
<i>Cina</i> 6.7.90	Dividendi Interessi Canoni	10 10 [3] [18] 10 [18] [27]
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.80	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [3] [13] 10 [13]
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.87	Dividendi Interessi Canoni	15 [26] 15 [3] [11] 10
<i>Croazia</i> 12.3.99	Interessi pagati a persone giuridiche [42]	5
<i>Ecuador</i> 28.11.94	Interessi Canoni	10 [3] 10
<i>Egitto</i> 20.5.87	Interessi Diritti di licenza	15 [3] [18] 9,75
<i>Estonia</i> 11.6.02	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Diritti di licenza	5 15 10 [46]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Finlandia</i> 16.12.91	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	0 10
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	10 15 10 15 [23]
<i>Francia</i> 9.9.66/3.12.69	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri – con credito d'imposta [8] – senza credito d'imposta Interessi Diritti di licenza	0 [5] 15 [6] 15 0 5
<i>Germania</i> 11.8.71/17.10.89	Dividendi – di centrali elettriche di frontiera – di filiali (dal 20 %) – Redditi provenienti di diritti di godimento, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri	5 0 21,1 [16] 15
<i>Giamaica</i> 6.12.94	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Compensi per prestazioni di servizi	10 15 10 [18] 10 [18] [27] 10 [18]
<i>Giappone</i> 19.1.71	<i>Dividendi</i> – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 [48] 15 [48] 10 [3] 10
<i>Gran Bretagna</i> 8.12.77/5.3.81	Dividendi – con intero accredito d'imposta [8] – con mezzo accredito d'imposta [10]	15 [9] 5 [9]
<i>Grecia</i> 16.6.83	Interessi Diritti di licenza	10 [18] [41] 5
<i>India</i> 2.11.94	Dividendi Interessi Canoni (leasing incluso) Canoni per prestazioni di servizi tecniche	10 [29] 10 [3] [30] 10 10
<i>Indonesia</i> 29.8.88	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per servizi resi	10 15 10 12,5 [32] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Iran</i> 27.10.02	Dividendi	
	– di filiali (dal 15 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Islanda</i> 3.6.88	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	15 [24]
	– pagati a persone fisiche	10
<i>Israele</i> 2.7.03	– pagati a persone giuridiche	15
	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5
	– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un'imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi	10
	– altri	15
	Interessi	[3]
	– regola	10
– prestiti bancari	5	
<i>Italia</i> 9.3.76/28.4.78	Canoni	5
	Dividendi	15
	Interessi	12,5
	Canoni	5
<i>Kazakistan</i> 21.10.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [43]
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Kirghizistan</i> 26.1.01	Canoni	10 [28]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
<i>Lettonia</i> 31.1.02	Interessi	5
	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
<i>Lituania</i> 27.5.02	– altri	10
	Interessi	10 [3] [45]
	Canoni	10 [46]
	Dividendi	
<i>Lussemburgo</i> 21.1.93	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [3] [45]
	Canoni	10 [4] [46]
<i>Lussemburgo</i> 21.1.93	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0 [22]
	– altri	15

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Macedonia</i> 14.4.00	Dividendi – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche Interessi – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche	15 0 10 [3] 0
<i>Malaysia</i> 30.12.74	Dividendi Interessi Diritti di licenza	10 [14] 10 [15] 10 [15]
<i>Marocco</i> 31.3.93	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 15 10 [18] 10
<i>Messico</i> 3.8.93	Dividendi Interessi Canoni	[33] 15 [2] [3] [7] 10
<i>Moldova</i> 13.1.99	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10 [3]
<i>Mongolia</i> 20.9.99	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10 [3]
<i>Montenegro</i> 13.4.05	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 10
<i>Norvegia</i> 7.9.87	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	0 15 [21]
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.80	Dividendi Interessi Diritti di licenza	15 10 [25] 10
<i>Paesi Bassi</i> 12.11.51/22.6.66	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi d'obbligazioni a premio	0 15 5
<i>Polonia</i> 2.9.91	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10
<i>Portogallo</i> 26.9.74	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [18] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Repubblica Ceca</i> 4.12.95	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Canoni	5 15 5 [31]
<i>Repubblica Slovacca</i> 14.2.97	Interessi Canoni	10 [3] 5
<i>Romania</i> 25.10.93	Dividendi Interessi	10 10 [3]
<i>Russia</i> 15.11.95	Dividendi – di filiali (dal 20 % e investimenti stranieri d' almeno 200 000 fr.) – altri Interessi	5 15 10 [3] [34]
<i>Serbia</i> 13.4.05	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi	5 15 5
<i>Singapore</i> 25.11.75	Dividendi Interessi Diritti di licenza	10 [14] 10 [15] 5 [17]
<i>Slovenia</i> 12.6.96	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	5 15 5 5
<i>Spagna</i> 26.4.66	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 [49] 15 10 [3] [18] [49] 5
<i>Sri Lanka</i> 11.1.83	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi – pagati a banche – altri Diritti di licenza Compensi per servizi	10 15 5 10 10 5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.96	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	5 [35] 15 [35] [44]
<i>Svezia</i> 7.5.65/10.3.92	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	0 15

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Thailandia</i> 12.2.96	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 [38] 15 [38] 15 [3] [11] [36] [38] 10 [31] [37] [38]
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.73	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Tasse di licenza Rimunerazioni della gestione aziendale	10 20 [20] 10 [18] 10 5
<i>Tunisia</i> 12.2.94	Interessi Canoni	10 [18] 10 [18]
<i>Ucraina</i> 30.10.00	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [3] [12] 10 [47]
<i>Ungheria</i> 9.4.81	Dividendi – pagati a persone giuridiche – pagati a persone fisiche Interessi – pagati a persone giuridiche – altri	0 10 10 0 10
<i>Uzbekistan</i> 3.4.02	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri Interessi Canoni	5 10 5 [3] 5
<i>Venezuela</i> 20.12.96	Interessi Canoni	5 [3] 5
<i>Vietnam</i> 6.5.96	Dividendi – di filiali (dal 50 %) – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 [39] 10 [39] 15 [39] 10 [3] [39] 10 [39]

Note

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta si applicano per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d'imposta è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l'Egitto, la Giamaica, la Grecia, l'India, la Malaysia, il Marocco, il Messico, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39]).
- [3] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall'imposta dello Stato della fonte.
- [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how».
- [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. B (ii)). Vedi anche nota 3 all'inizio della distinta.
- [6] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato del credito d'imposta («crédit d'impôt»).
- [7] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [8] Se il beneficiario è una persona fisica.
- [9] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell'intero o del mezzo accredito d'imposta («tax credit»). Computo globale d'imposta dell'11,11 % (intero accredito d'imposta) risp. del 5,27 % (mezzo accredito d'imposta).
- [10] Per le società con una partecipazione del 10 % o più.
- [11] Computo globale d'imposta del 10 % sul 95 % dell'ammontare lordo degli interessi.
- [12] 5 % sugli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate.
- [13] Per gli interessi e i diritti di licenza esenti dall'imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell'articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d'imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i $10/9$ dell'importo netto ricevuto.
- [14] Questa aliquota è applicata al reddito netto incassato; va dichiarato come reddito lordo il 110 % del reddito netto.
- [15] Si applica parimente agli interessi e ai diritti di licenza (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione.
- [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà).
- [17] Computo pari al 10 % se i diritti di licenza sono esonerati dall'imposta di Singapore giusta la convenzione.
- [18] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell'imposta; il reddito lordo corrisponde ai $10/9$ del reddito netto.
- [19] In certi casi («unfranked dividend») è prelevata un'imposta alla fonte da 0 a 15 % per la quale viene accordato il computo globale d'imposta.
- [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %.
- [21] Sgravio integrale per i pagamenti di dividendi alla Banca Nazionale Svizzera.
- [22] L'imposta non recuperabile è del 5 % se la partecipazione generatrice dei dividendi non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi.
- [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo globale d'imposta corrisponde al 10 % dell'ammontare lordo.
- [24] L'imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall'utile imponibile dell'impresa distributrice.

- [25] Nessun computo globale d'imposta se in luogo dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.
- [26] La Svizzera non concede il computo globale per l'imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell'ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing.
- [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d'imposta.
- [29] Attualmente, l'India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi; nessun computo globale d'imposta.
- [30] Per prestiti approvati: computo fittizio dell'imposta del 10 %.
- [31] In caso di leasing finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [32] Deve essere dichiarato il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. Il computo globale d'imposta è del 10 % del reddito lordo.
- [33] Dal 1° gennaio 2002 il Messico non preleva più l'imposta alla fonte sui dividendi. Di conseguenza la Svizzera accorda un computo fittizio dell'imposta del 10 % conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 lettera c) della convenzione.
- [34] 5 % per i prestiti bancari.
- [35] Nessun computo globale d'imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione.
- [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni.
- [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [38] Il computo globale d'imposta è del 10 % per i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza esentati dall'imposta thailandese o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione in applicazione dell'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [39] Il computo globale d'imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica.
- [40] Applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2001. Attualmente l'Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi.
- [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno all'imposta alla fonte greca. In questi casi, nessun computo globale d'imposta.
- [42] I pagamenti d'interessi a persone fisiche non soggiacciono all'imposta alla fonte in Croazia.
- [43] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari US, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [44] Sgravio integrale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati dalle imposte.
- [45] Sgravio integrale nello Stato della fonte per gli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate.
- [46] 5 % per remunerazioni di leasing.
- [47] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni di licenza per diritti d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

- [48] 7 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2008 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %.
- [49] Nessun computo globale d'imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 25 % e per gli interessi dal 1° giugno 2007 che beneficiano del tasso zero secondo la convenzione.
- [50] 5 % per gli interessi in relazione con vendite a credito.

III.¹³ Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

¹ Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

² L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;
- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

³ Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto *pro rata temporis*.

⁴ L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.

¹³ Introdotta dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

